

Importazioni, Iva detraibile dal momento dello svincolo Basta il prospetto di cortesia

Dogane

Per la Fondazione Odcec di Milano si può annotare il riepilogo degli spedizionieri

Esigibilità dell'imposta e rilascio del documento presupposti per il recupero

Per i commercialisti andrebbe comunito tollerato come dies a quo quello di scarico dal sito delle Dogane

**Matteo Balzanelli
Massimo Sirri**

La detrazione dell'Iva all'importazione passa per l'annotazione del prospetto rilasciato dalle Dogane. Tuttavia, secondo la Fondazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, è possibile utilizzare anche il prospetto di cortesia consegnato dagli spedizionieri incaricati. Il momento a partire dal quale è ammesso il recupero dell'imposta tramite l'annotazione del documento va, invece, individuato nello svincolo delle merci.

I documenti

Con la re-ingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione la dichiarazione doganale è "smaterializzata". Pertanto, i dati e le informazioni relativi all'operazione doganale necessitano di essere trasferiti su supporto cartaceo per poter ottemperare agli obblighi contabili/fiscali e, in particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva. Oltre al «prospetto di sintesi della dichiarazione doganale di importazione» e al «prospetto di svincolo», il sistema mette quindi a disposizione il «riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione» (determinazione Adm 234367 del 3 giugno 2022), in cui sono trascritte le informazioni

utili a tale scopo. Quest'ultimo documento, in effetti, non rappresenta altro che una copia (parziale) dei dati "originali" della dichiarazione doganale.

Pare quindi condivisibile l'orientamento in base al quale l'esercizio della detrazione Iva può avvenire anche annotando i prospetti di cortesia che vengono generalmente rilasciati dagli spedizionieri, ovviamente a condizione che riportino dati coerenti con quelli conservati dalle Dogane, considerato che anche in questo caso si tratta pur sempre di una "copia cartacea".

Tra l'altro, nemmeno le Entrate hanno negato in assoluto tale possibilità. A ben vedere, infatti, nella risposta 417/2022 è stato semplicemente affermato che «non è invece possibile valutare in questa sede l'idoneità del documento di cortesia emesso dagli spedizionieri», non escludendo pertanto tale soluzione.

Le tempistiche

Altro tema è quello delle tempistiche. Secondo la Corte di giustizia Ue (causa C-152/02), le cui argomentazioni sono state recepite dalla prassi domestica (circolare 1/E del 2018), l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito:

- presupposto sostanziale di effettuazione dell'operazione;
- presupposto formale del possesso di una valida fattura d'acquisto.

Tali considerazioni valgono anche nel caso delle importazioni (principio di diritto 13/2021) per le quali, tuttavia, non pare possibile un'assimilazione perfetta agli acquisti interni. L'effettuazione (rectius, l'esigibilità) dell'imposta scatta quando gli uffici doganali, in relazione alle diverse tipologie di operazioni, hanno diritto a richiedere il pagamento dell'imposta (circolare 328/1997). Si tratta quindi della data di svincolo, normalmente coincidente con quella di accettazione della dichiarazione doganale (in altri casi, per

esempio quando vi è l'autorizzazione alla dilazione di pagamento, l'annotazione nei tracciati informativi avviene solo con lo svincolo, come precisa la circolare delle Dogane 22/2022 al paragrafo V).

Per quanto riguarda invece il requisito formale, si ritiene corretto fare riferimento al momento in cui il prospetto è disponibile sul portale delle Dogane, ossia contestualmente allo svincolo delle merci, in quanto fare riferimento alla data di generazione dello stesso, che coincide con lo "scarico" del documento dal portale, consentirebbe di rinviare arbitrariamente il termine entro cui esercitare il diritto di detrazione (la data di generazione si aggiorna peraltro ogni volta che si procede al download del documento). Tale soluzione pare anche compatibile con la data presa come riferimento in caso di operazioni in Dogana con utilizzo di dichiarazioni d'intento: il plafond si considera infatti "speso" alla data di svincolo.

Ciò comporta che l'imposta può essere detratta al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno di svincolo delle merci, situazione che impone particolare attenzione per le operazioni di fine anno.

Il documento precisa, però, che dovrebbero essere tollerati anche comportamenti non in linea: considerando l'assenza di precisazioni ufficiali da parte delle Entrate, dovrebbe essere "salvato" chi abbia fissato nella data di generazione del prospetto contabile attraverso il portale delle Dogane il termine a partire dal quale è esercitabile il diritto di detrazione, con possibili slittamenti temporali soprattutto per le operazioni compiute alla fine dell'anno.



Si tratterebbe di una posizione di buon senso, peraltro già adottata in situazioni simili, come per esempio avvenuto con la circolare 1/E del 2018 a commento delle novità introdotte dal Dl 50/2017, sempre in tema di detrazione Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS6901

PAROLA CHIAVE

#Svincolo DS6901

È il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata. Le merci importate vengono

sottoposte a vigilanza e possono essere soggette a controlli conformemente alle disposizioni vigenti. Le Autorità doganali devono poi procedere allo svincolo dopo la verifica delle dichiarazioni in Dogana, l'accettazione senza verifica oppure quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole.

Gli esempi

IL CASO

La Alfa Srl, a novembre 2023, ha acquistato merci provenienti dalla Cina. La procedura di sdoganamento si è conclusa con lo svincolo delle merci il 20 dicembre 2023. Trattandosi di acquisti inerenti, l'imposta assolta all'importazione è integralmente detraibile. Il prospetto contabile è stato generato attraverso il portale delle Dogane sempre a dicembre 2023. A partire da quando è possibile detrarre l'Iva? E qual è il termine ultimo?

La Beta Srl, a novembre 2023, ha acquistato merci provenienti dalla Cina. La procedura di sdoganamento si è conclusa con lo svincolo delle merci il 20 dicembre 2023. Trattandosi di acquisti inerenti, l'imposta assolta all'importazione è integralmente detraibile. Il prospetto contabile è stato generato attraverso il portale delle Dogane a gennaio 2024. A partire da quando è possibile detrarre l'Iva? E qual è il termine ultimo?

LA SOLUZIONE

Se lo svincolo delle merci è avvenuto il 20 dicembre, l'esercizio del diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica di dicembre annotando in contabilità il prospetto contabile generato attraverso il portale delle Dogane. Se la registrazione avviene successivamente, ma entro il 30 aprile 2024 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2023) il diritto è esercitato direttamente attraverso il modello dichiarativo.

La detrazione può avvenire con lo svincolo delle merci a dicembre o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa al 2023. Il prospetto va annotato entro il 30 aprile 2024, con detrazione nel dichiarativo. In alternativa, per la Fondazione Odcec di Milano, si può annotare il prospetto di cortesia rilasciato dallo spedizioniere già a dicembre, se disponibile. Andrebbe comunque "tollerato" il comportamento di chi ha considerato come dies a quo la data di generazione del prospetto.